
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a verbale di violazione del codice della strada: questo il riparto dell'onere probatorio...e serve la prova della qualifica di ausiliario del traffico

In sede di opposizione a verbale di violazione del codice della strada, è onere dell'amministrazione resistente dare puntuale prova della legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato, e poiché, in caso di specifica contestazione al riguardo mossa dall'opponente, la prova della legittimità del provvedimento impugnato passa anche per la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante, la mancanza di prova della qualifica di ausiliario del traffico non può che riverberarsi in danno dell'amministrazione, il cui verbale di violazione del codice della strada deve essere annullato.

Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, sentenza del 17.10.2014

...omissis...

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 23, co. V L. n. 689 del 1981 (ratione temporis vigente), non rinvenendosi in atti prova della rituale comunicazione alla parte ricorrente in primo grado della fissazione della prima udienza di trattazione della causa.

Invero, il presupposto della validità dell'ordinanza di convalida dell'ordinanza - ingiunzione (ovvero, nel caso di specie, del verbale di violazione del codice della strada) è la rituale e tempestiva comunicazione alla parte ricorrente della prima udienza in cui sarà trattato il ricorso.

Nel caso di specie, l'udienza originariamente prevista per la trattazione del ricorso della xxxxxxxx (il 2 luglio 2009), e la cui fissazione era stata ritualmente comunicata, non è stata tenuta la fissazione della successiva udienza, tenutasi il 30 settembre 2009, non risulta essere stata comunicata.

A tanto, consegue la nullità dell'ordinanza di convalida impugnata.

2. Alla declaratoria di nullità del provvedimento appellato consegue l'esame, nel merito, delle doglianze avverso il verbale di violazione del codice della strada n. xxxxx 2008, già dispiegate in prime cure dalla xxxxxx riproposte in sede di gravame.

Infatti, nel caso di specie, alla declaratoria di nullità non segue alcuna rimessione della causa al primo giudice, non rientrando la fattispecie in esame in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. Orbene, la domanda di annullamento del suddetto verbale deve essere accolta, risultando fondato il primo motivo di opposizione, relativo al difetto, in capo al soggetto verbalizzante, di idonea qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta stradale.

Invero, l'art. 17, co. 132 e 133, L. 15 maggio 1997 n. 127, attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante apposito provvedimento del Sindaco, di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali, sia a dipendente delle società di gestione dei parcheggi (limitatamente alle aree oggetto di concessione), sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione dell'xxxxxxxxxxx il Comune di Catanzaro, sin dal giudizio di primo grado, si è limitato ad affermare che il xxxxxx era dipendente dell'azienda municipale dei trasporti con qualifica di ausiliario del traffico, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione che attestasse tale qualifica.

Poiché, in sede di opposizione a verbale di violazione del codice della strada, è onere dell'amministrazione resistente dare puntuale prova della legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis, Cass. civ. SS.UU. 30 settembre 2009 n. 20930; Cass. civ. 7 marzo 2007 n. 5277), e poiché, in caso di specifica contestazione al riguardo mossa dall'opponente, la prova della legittimità del provvedimento impugnato passa anche per la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante, la mancanza di prova della qualifica di ausiliario del traffico xxxxxxxxxxxxxx non può che riverberarsi in danno dell'amministrazione, il cui verbale di violazione del codice della strada deve essere annullato.

3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (Euro 44, 40) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante.

Si precisa, riguardo alla liquidazione, che al momento della delibazione della presente sentenza è entrato in vigore il D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In accordo con la Suprema Corte (Cass. civ. 5 novembre 2012 n. 18920; Cass. civ. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406) si deve ritenere che - anche con riferimento alla successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente - sia applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce.

Per l'effetto, le spese dovute per il primo grado di giudizio saranno liquidate in base alle Tariffe Forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, mentre i compensi dovuti per il presente giudizio saranno liquidati sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

p.q.m.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

1) Dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 23 co. V L. n. 689 del 1981 impugnata;

2) Accoglie nel merito l'opposizione dispiegata dalla .. e, per l'effetto, annulla il verbale di violazione del codice della strada n. .. elevato il .. 2008;

3) Condanna il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di lite sostenute da .. in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente nella somma di Euro 510, 00 (di cui Euro 150, 00 per onorari ed Euro 100, 00 per diritti del primo grado di giudizio; Euro 260, 00 - di cui Euro 80, 00 per la fase di studio, Euro 80, 00 per la fase introduttiva, Euro 100, 00 per la fase decisoria - per compensi professionali del giudizio di appello) oltre al rimborso delle spese generali (nella misura del 12, 5% per il giudizio di primo grado e del 15% per il giudizio di appello), CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante.

Così deciso in Catanzaro, il 17 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
